

STATUTO

Art. 1 – L'Associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE TOSCANA CONTRO LE LEUCEMIE ED I TUMORI DEL BAMBINO (sigla A.T.L.)" ONLUS più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Siena, Policlinico Le Scotte – Reparto di Oncoematologia Pediatrica, costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine esclusivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre empatie maligne, nonché tutte le forme di tumori del bambino e altre patologie ematologiche, con il conseguente allineamento collaborativo a quanto si realizza in altri paesi.

Art. 2 – L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei sindaci revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere, Collegio sindacale, Comitato tecnico scientifico) vengono attribuiti dal rispettivo organo.

Art. 3 – L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato in ambito socio-sanitario.

Art. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati; l'Associazione realizza i seguenti interventi:

- a) contribuendo agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patologia, prevenzione e terapia delle leucemie e dei tumori del bambino, delle patologie ematologiche e di altre patologie legate al bambino;
- b) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie e dei tumori del bambino, delle patologie ematologiche e di altre patologie legate al bambino;
- c) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d) facilitando gli scambi di informazioni scientifica a livello nazionale ed internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri nazionali ed internazionali e patrocinando convegni di studio;
- e) sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione della conoscenza relative alle leucemie ed ai tumori infantili, delle patologie ematologiche e di altre patologie legate al bambino, alla loro importanza sociale ed al ruolo che essi rivestono come fronte di avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
- f) promuovendo ogni possibile iniziativa volta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti di età pediatrica affetti da patologie emato-oncologiche e da tumori, da patologie ematologiche e da altre patologie legate al bambino, risolvendo altresì problemi sociali delle famiglie e dei piccoli pazienti, derivanti dalle patologie indicate.

SOCI

Art. 5 – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscano nello Statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Art. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile.

Art. 9 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio Sindacale;
- Comitato tecnico scientifico.

Art. 11 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

Art. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art.13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio

Art. 14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

Art. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

Art. 16 - Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, nominati dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, esso è rieleggibile. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in casi di dimissione, decesso, decadenza, od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, perché meno della metà, il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. Essi durano in carica sino alla prossima assemblea. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge, nonché quelli per gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente, di un vice-presidente, del segretario e del tesoriere.

Art. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, da uno o più consiglieri, dal Collegio sindacale e dal Comitato tecnico scientifico;
- delibera in ordine alla ammissione ed esclusione dei soci e dell'ammontare delle quote sociali;
- nominare i membri del Comitato tecnico scientifico;
- usare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Art. 19 – I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

Art. 20 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o ne venga richiesto da almeno due consiglieri o dal presidente del Collegio sindacale ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi. La convocazione dovrà essere fatta a mezzo lettera, email o telefono da inviare a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunanza e dovrà contenere, oltre che l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare.

Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengono almeno la metà più uno dei membri. Esso delibera a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità dei voti si avrà per approvata la proposta che abbia raccolto l'adesione del Presidente o, in sua assenza, del vice-presidente se presente. Qualora un consigliere non intervenga ad almeno due riunioni consecutive senza giustificazione, potrà, su proposta del Consiglio direttivo essere sostituito nella prima assemblea dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono trascritte in apposito libro verbale a cura di un segretario nominato dal consiglio anche all'infuori dei membri del consiglio stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 – Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea ordinaria; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo. Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivi e preventivi annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- in caso di dimissione o di impedimento da parte di uno dei membri del Collegio, subentrerà il supplente più anziano.
- Il Consiglio sindacale nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente e con i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio sindacale si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri. Il Consiglio sindacale deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e potrà partecipare con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 22 – Il Comitato tecnico scientifico è composto di un numero da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio direttivo essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato tecnico scientifico è un organo consultivo del Consiglio direttivo e potrà essere da questo revocato.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;

Il Patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da;

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 24 – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

ATTIVITÀ SECONDARIE

Art. 25 – L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

26 SET. 2006

Presidente
Luigi Giuliano

Il Segretario
Antonio Follis

REGISTRATO A SIENA IL 26 SET. 2006
AL N° 4980 MOD. 3
VERSATI EURO **ESENTE**



IL CAPO/AREA SERVIZI
(A/ Di Nuzzo)
DIRIGENTE

[Signature]